

AULA 'A'



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente -
- Dott. MARIA MARGHERITA LEONE - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO PAOLO PANARIELLO - Consigliere -
- Dott. GUALTIERO MICHELINI -Rel. Consigliere -
- Dott. ELENA BOGHETICH - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 7289-2023 proposto da:

S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO **R.G.N. 7289/2023**
LEOPOLDO FREGOLI 8, presso lo studio degli avvocati Cron.
ROSARIO SALONIA, FABIO MASSIMO COZZOLINO che la Rep.

2024
3593

rappresentano e difendono;

Ud. 18/09/2024

- ricorrente - CC

contro

in qualità di eredi di ,
domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati SAMUELE DONATELLI,
MICHELE DI CAMPO, FILIPPO CONDEMI;

Oggetto

Malattia
professionale -
Risarcimento
danni -
Legittimazione
passiva
- Eziologia
multifattoriale -
Principio di
equivalenza
delle condizioni
-Quantificazione
del danno -
Criteri



avverso la sentenza n. 662/2022 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISACCATA DI TARANTO, depositata il 07/11/2022 R.G.N. 105/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Lecce – sez. dist. di Taranto, in accoglimento dell'appello delle eredi di , in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha condannato F. al pagamento in loro favore di somma a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso del congiunto nell'ottobre 2014 per neoplasia polmonare;

2. il risarcimento (pari a complessivi € 615.028,15 a titolo di danno differenziale *iure hereditatis*, in luogo della somma di € 175.891.72 riconosciuta dal Tribunale) è stato riconosciuto per l'accertata responsabilità della datrice di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., nell'insorgenza della patologia tumorale che ha cagionato il decesso del dante causa, che aveva lavorato dal 1972 al 2003 presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, con mansioni che avevano comportato esposizione a sostanze nocive sul luogo di lavoro; la prova dei fatti costitutivi della responsabilità risarcitoria veniva desunta da CTU medico-legale e dalle prove raccolte in primo grado;

3. in particolare, la Corte di merito ha respinto l'appello della società circa il difetto di legittimazione passiva (*rectius*: di titolarità del debito) e sulla sussistenza del



nesso di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia; ha accolto l'appello degli eredi relativamente alla quantificazione in 1/3 del danno biologico complessivo (stante la concausalità per 2/3 di cause extra-lavorative nell'eziopatogenesi, come riconosciuto dal CTU);

4. per la cassazione della sentenza propone ricorso la società, con 6 motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso le eredi del lavoratore; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza;

CONSIDERATO CHE

1. preliminarmente deve darsi atto, come eccepito da parte ricorrente, della tardività del controricorso (circostanza potenzialmente rilevante ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità), atteso che il ricorso per cassazione risulta notificato a mezzo PEC in data 31.3.2023, mentre il controricorso risulta depositato in data 23.5.2023, oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso;

2. con il primo motivo di ricorso per cassazione, la società deduce violazione a falsa applicazione degli artt. 2697 e 2504-*decies* c.c., 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per il mancato accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di FINTECNA;

3. con il secondo motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 2043, 2087 e 2112 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per non avere la Corte di merito considerato che poteva ritenersi



responsabile ex art. 2087 c.c. solo nel periodo 1989-1993, in virtù della propria carenza di legittimazione passiva;

4. con il terzo motivo, deduce violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., in riferimento al medesimo aspetto del limitato periodo temporale (1989-1993, rapportato alla complessiva anzianità professionale del lavoratore) durante il quale la titolarità dello stabilimento siderurgico di Taranto sarebbe stata riconducibile alla società scissa ILVA cd. pubblica, poi confluita, dopo ulteriori passaggi societari, in ;

5. con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 1226 c.c. per errata applicazione delle tabelle di Milano relative alla quantificazione del danno;

6. con il quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227, comma 1, c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per mancata considerazione dell'efficienza causale del fatto colposo (abitudine al fumo di sigaretta) del soggetto leso, con conseguenze sulla determinazione dell'entità del risarcimento, con riferimento alle risultanze della CTU, la quale aveva attribuito efficacia causale anche a fattori non lavorativi nella misura di 2/3;

7. con il sesto motivo, deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere la Corte di merito quantificato il danno da risarcire in un importo assai superiore rispetto a quello richiesto dalle eredi;

8. i primi tre motivi, da trattare congiuntamente per connessione, in quanto tutti concernenti la titolarità della



società ricorrente nel lato passivo del rapporto obbligatorio, non sono fondati;

9. la Corte territoriale ha motivato sul punto osservando che il *de cuius* aveva lavorato presso lo stabilimento siderurgico di Taranto dal 1972 al 2003 e ha ricostruito la vicenda societaria in termini di continuità tra e fino al conferimento del centro siderurgico di Taranto a ILP nel 1993;

10. in tali termini va letto il riferimento, contenuto nella sentenza gravata, al periodo 1989 -1993 quale segmento dell'attività lavorativa del lavoratore deceduto direttamente riconducibile a , ma considerando (e in questi termini la motivazione della sentenza gravata va integrata ai sensi dell'art. 384 c.p.c.) che, anche per il periodo precedente, opera il meccanismo di responsabilità solidale stabilito dall'art. 2112 c.c.; infatti, le vicende comportanti una continuità aziendale e la continuità del rapporto di lavoro costituiscono la base della garanzia della salvaguardia della posizione del lavoratore rispetto all'obbligo di sicurezza del datore di lavoro, obbligo che ne determina la responsabilità risarcitoria al verificarsi dell'evento dannoso derivante dalla sua violazione; ciò sulla base del principio generale, chiarito già con riguardo al testo originario dell'art. 2112 c.c. (cfr. Cass. n. 14081/2000) secondo cui la responsabilità solidale di cessionario dell'azienda e cedente, per i crediti dei prestatori di lavoro sussistenti alla data del trasferimento dell'azienda (rispetto alle conseguenze derivanti dalla violazione del dovere di prevenzione o obbligo di sicurezza in corso di rapporto di lavoro) riguarda tanto i crediti dei dipendenti menzionati nei libri contabili dell'azienda



trasferita quanto quelli rispetto ai quali risulti che il cessionario, al momento del trasferimento, fosse a conoscenza del loro mancato soddisfacimento, conoscenza accertabile anche sulla base di elementi presuntivi, quali circostanze di fatto che implicino un'agevole conoscibilità, da parte del cessionario, delle situazioni di fatto e di diritto in cui versava il datore di lavoro cedente;

11. quanto all'interpretazione degli atti negoziali rilevanti ai fini della titolarità societaria operata dai giudici del merito, questa è a essi riservata, e rimane incensurabile in sede di legittimità ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi; né la censura di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, al pari di quella per vizio di motivazione, può risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzia nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, seppure plausibile; per il principio di autonomia del ricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l'ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 18214/2024, n. 33425/2022, n. 27702/2020, n. 39643/2019, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006);

12. il quarto motivo non è fondato;

13. per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, si reputa comunemente necessario fare riferimento ai criteri di liquidazione adottati dal Tribunale



di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuitovi dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017, n. 3684/2022; v. anche Cass. n. 9950/2017); a tali tabelle si è conformata la Corte di merito, dandone adeguata motivazione;

14. il quinto motivo è, invece, fondato per quanto di ragione;

15. la Corte di merito ha sovrapposto i profili della causalità del danno (governata dal principio di equivalenza delle condizioni) e della sua quantificazione (governata dai principi di personalizzazione e di responsabilità);

16. tenuto conto del tabagismo del *de cuius* come emerso dalla CTU, la sentenza gravata non ha correttamente applicato l'art. 1227 c.c.; questa Corte ha chiarito, infatti, che, in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c., **non** va intesa come riferita all'elemento psicologico della **colpa, ma deve intendersi** come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza (Cass. n. 2483/2018, n. 4178/2020); nell'espressione "fatto colposo" rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto



dotato di capacità di agire (Cass. n. 1165/2020); il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima (v. Cass. n. 2763/1997, n. 23426/2014, n. 4208/2017, n. 10220/2017); l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno *iure proprio*, sia al danno *iure hereditatis* (v. Cass. n. 9349/2017);

17. il sesto motivo non è fondato, risultando dagli atti che l'originario ricorrente (al quale sono subentrate le eredi per il decesso in corso di causa) aveva concluso per il risarcimento del danno in misura determinata o "maggiore o minore" di giustizia;

18. la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto (il quinto), rigettati gli altri, con rinvio alla Corte d'Appello indicata in dispositivo, che rideterminerà il danno con applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., e provvederà sulle spese di lite, incluse quelle del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Bari, anche per le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi di parte ricorrente a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 18 settembre 2024.



Il Presidente
dott. Antonio Manna

